

Suggerimenti per le Commissioni-Statuti delle Università

a cura del COSAU (ADU, CIPUR, CNRU, CNU, CSA della CISAL-Università)

La complessità della struttura universitaria richiede che alla sua organizzazione contribuiscano tutte le figure che in essa operano e cioè professori, ricercatori (di ruolo o a tempo determinato), personale tecnico-amministrativo e studenti. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le commissioni preposte alla elaborazione degli statuti nei vari Atenei, nella fase di predisposizione degli stessi, procedessero attraverso una ampia consultazione di tutte le componenti e, completata la stesura, sottoponessero la bozza ad una verifica attraverso un pubblico dibattito.

Nei principi generali degli Statuti dovrà essere chiaramente detto che l'Università è una istituzione pubblica governata democraticamente che non persegue fini di lucro, ma persegue il fine di promuovere la crescita culturale attraverso il lavoro di ricerca su cui si fonda in maniera sinergica e inscindibile la didattica. Andrebbero identificati meccanismi di bilanciamento dei poteri fra i diversi organismi gestionali (Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione) e bisognerebbe valorizzare la centralità della rappresentanza quale principio e modello di funzionamento degli organi accademici.

In particolare gli Statuti dovranno prevedere i seguenti contenuti:

- **partecipazione** alla gestione degli atenei di tutte le componenti dell'Università.
- **Rettore.** Per l'elezione del Rettore l'elettorato passivo spetta ai professori ordinari della stessa sede mentre l'elettorato attivo oltre che ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori deve essere esteso al personale tecnico ed amministrativo ed agli studenti con voto pesato (e ad una rappresentanza dei dottorandi e del personale che partecipa alla vita dell'Ateneo con rapporto a tempo determinato).
- **Senato Accademico.** Il ruolo del Senato Accademico (SA) va rafforzato rispetto a quello previsto dalla legge. Il SA deve avere la funzione di indirizzo e programmazione di tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizi agli studenti. I suoi pareri al CdA devono essere obbligatori e, per quanto concerne didattica e ricerca, vincolanti. Deve inoltre avanzare proposte sull'indirizzo strategico dell'ateneo e sulla programmazione pluriennale finanziaria e del personale.

Il SA dovrà essere interamente elettivo con una rappresentanza, possibilmente paritaria, dei professori ordinari, professori associati e ricercatori (a tempo indeterminato e determinato),

Il Senato Accademico potrebbe rappresentare l'organismo che bilancia il potere del Rettore e per questo (1) dovrebbe poter confermare o meno, con maggioranza di almeno due terzi, la fiducia al Rettore a metà del suo mandato, con automatiche dimissioni e nuove elezioni in caso di sfiducia; (2) potrebbe essere presieduto da una personalità diversa dal Rettore.

- **Consiglio di Amministrazione.** Il CdA è l'organismo che definisce l'indirizzo economico dell'ateneo ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dalla Legge 240/2010. Esso valuta le proposte del SA e, quando emana eventuali atti difformi dai pareri del SA, ha l'obbligo di motivarli.

I membri esterni dovranno essere personalità di specchiata onestà e di comprovata esperienza gestionale. L'esperienza gestionale dei candidati interni, provenienti da tutte le categorie della docenza, è automaticamente garantita dall'aver ricoperto cariche nelle Giunte di Dipartimento o dalla direzione di centri di spesa. I candidati al CdA dovrebbero essere scelti dal SA, su proposta del Rettore o eletti dallo stesso elettorato che elegge il rettore.

Nucleo di Valutazione (NdV). Lo statuto deve indicare i criteri per la scelta dei componenti del nucleo di valutazione fra personalità interne ed esterne al corpo docente, le linee guida attraverso cui questo organismo deve funzionare e definire le risorse necessarie a mantenere in vita un sistema di valutazione efficace ed oggettivo. Il NdV dovrebbe poter disporre di un pannello di valutatori esterni esperti dei diversi settori e servirsi di essi in maniera anonima.

Collegio di disciplina. Lo statuto deve definire la composizione del Collegio rispettando le rappresentanze delle diverse figure di ruolo. Il Collegio, nella sua composizione globale, giudica qualsiasi figura di docente o ricercatore indipendentemente dalla sua collocazione giuridica. I membri del Collegio dovrebbero essere eletti dallo stesso elettorato che elegge il Rettore.

Dipartimenti e strutture di raccordo. I dipartimenti hanno la competenza a formulare al CdA e SA proposte in materia di programmazione, a deliberare sulle chiamate di nuovi professori e ricercatori e a gestire la fase transitoria della applicazione della legge 240 proponendo l'inquadramento nei ruoli dei ricercatori e dei professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Alle eventuali strutture di raccordo sono riservate le funzioni di definizione dell'offerta didattica, coordinamento delle attività didattiche e gestione di servizi comuni, mentre sono escluse quelle relative al reclutamento.

Diritto allo studio. Lo statuto deve indicare le linee guida attraverso cui l'Ateneo concorre, con le istituzioni nazionali o locali all'uopo preposte, a garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti meritevoli.

Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e Carta Europea dei Ricercatori.

Gli statuti degli atenei debbono recepire lo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti, a garanzia della centralità della componente studentesca nelle attività dell'Università.

Gli stessi statuti debbono anche ispirarsi alla Carta Europea dei Ricercatori allo scopo di garantire, oltre ai diritti di chi si dedica all'attività di ricerca, che quest'ultima, a qualsiasi livello, sia funzionale non solo alla produzione e diffusione delle conoscenze ma anche alla maturazione della personalità dei giovani ricercatori. A tale proposito gli statuti debbono anche impegnare gli

organi di gestione degli atenei a predisporre fondi di ricerca dedicati alla figure a termine finalizzate al reclutamento dei futuri docenti, onde permettere loro una autonoma scelta dei temi di ricerca e della loro attuazione e gestione.

Personale abilitato a svolgere attività di ricerca. Accanto al personale docente di ruolo nelle Università possono svolgere attività di ricerca figure assunte con contratti a termine (ricercatori a tempo definito, assegnisti, borsisti). Il meccanismo di assunzione di questo personale deve essere trasparente e l'assunzione deve essere strettamente legata alla disponibilità di risorse per la realizzazione di un progetto di ricerca. La durata del rapporto precario non deve superare complessivamente i 10 anni. Questo personale deve poter partecipare alla vita dell'Ateneo e godere delle stesse garanzie e/o opportunità di natura assicurativa, sociale, sanitaria etc. del personale di ruolo.

Possono fare ricerca negli atenei anche i docenti a contratto, i professori emeriti e, a titolo gratuito, i docenti universitari in quiescenza.

Rapporto con le Rappresentanze della docenza. Lo statuto dovrebbe prevedere un percorso ufficiale per realizzare un contatto stabile tra Rettore, CdA e SA, con le rappresentanze del personale docente, funzionale a prevenire e/o a risolvere eventuali controversie e vertenze. Alle rappresentanze sindacali dei docenti dovrebbero pervenire le informazioni necessarie per presentare le proprie osservazioni preventive su tutte le problematiche di interesse sindacale in genere e, in particolare, di quelle collegate ai diritti e doveri del personale docente e ricercatore e all'organizzazione del lavoro accademico. Un esempio di possibile "Protocollo di intesa" è reperibile all'indirizzo Web <http://www.unipi.it/ateneo/personale/sindacale/protocollo-relazioni-sindacali-docen.pdf>

Marzo 2011